

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E SACCOLONGO PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di ottobre, tra il Comune di Borso del Grappa, C.F. 83002130264, legalmente rappresentato dal Sindaco Dall'Agnol Flavio Domenico e il Comune di Saccolongo, C.F. 80009990286 legalmente rappresentato dal Sindaco Maggiolo Elisa

PREMESSO

- che il Comune di Borso del Grappa, con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la costituzione in forma associata della segreteria comunale, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, con il Comune di Saccolongo;
- che il Comune di Saccolongo, con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato, la costituzione in forma associata della segreteria comunale ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, con il Comune di Borso del Grappa;

Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si conviene e si stipula quanto segue,

Articolo 1 - Oggetto e fine

1. I Comuni di Borso del Grappa (TV) e Saccolongo (PD), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni proprie dell'ufficio del segretario comunale; pertanto i due Comuni convengono, al fine di ottenere maggiore efficacia, efficienza ed economicità, che un unico segretario comunale presti la propria opera a favore di entrambi gli Enti, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

Articolo 2 - Comune capo convenzione

1. Il Comune di Borso del Grappa assume la veste di Comune capo convenzione.

Articolo 3 - Nomina e revoca del segretario comunale

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui agli atti deliberativi del C.d.A. dell'ex Ages n. 150/1999 e n. 164/2000.
2. In sede di prima applicazione la titolarità della sede convenzionata sarà attribuita al segretario generale del Comune di Borso del Grappa, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 113 del 2 maggio 2001, che precisa che nell'ipotesi in cui venga stipulata una convenzione di segreteria tra una sede che risulti coperta da titolare, ed una o più sedi senza titolari, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata.

Articolo 4 - Modalità operative - orario di lavoro

1. Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché al riparto della spesa di cui al successivo articolo 5.
2. Il calendario dei giorni di presenza presso ciascun Comune sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei Comuni, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Articolo 5 - Rapporti finanziari e trattamento economico

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale e al recupero, con cadenza quadrimestrale, delle spese a carico del Comune di Saccolongo.
2. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
 - Comune di Borso del Grappa: 2/3;
 - Comune di Saccolongo: 1/3.
3. Le spese per eventuali incarichi di reggenza e supplenza della sede convenzionata, per la partecipazione del segretario comunale a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione ed aggiornamento professionale, per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale per trasferimenti tra le due sedi municipali sono suddivise tra i due Comuni secondo le percentuali fissate al comma 2 del presente articolo.
4. Sono escluse dalla disciplina del precedente comma e pertanto saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato:
 - le eventuali indennità aggiuntive, qualora previste dalla legge o dai contratti di lavoro, per specifiche funzioni attribuite dai singoli Comuni al segretario comunale;
 - le spese per trasferte o missioni effettuate per conto e nell'interesse dei singoli Comuni.

Articolo 6 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi sindaci, che opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Articolo 7 - Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione è fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla data di presa di servizio della sede convenzionata da parte del titolare della convenzione.
2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;
 - Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti. Il recesso dovrà essere a tal fine deliberato dal consiglio comunale dell'Ente recedente e comunicato all'altra Amministrazione con un preavviso di almeno 30 giorni;
3. Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Articolo 8 - Classe della convenzione

1. La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione compresa entro i 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 9 - Registrazione

1. La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso a cura della parte che ne abbia interesse.

Articolo 10 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 15, comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare è trasmessa al Ministero dell'Interno, Servizio Albo Veneto per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Borso del Grappa - Sindaco Dall'Agnol Flavio Domenico

Comune di Saccolongo – Sindaco Maggiolo Elisa